

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Modifiche alle aliquote IVA).

– 1. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 103 dopo le parole: « imprese estrattive » è aggiunta la seguente: « , agricole ».

Conseguentemente all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 146 del 1980. Articolo 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica, (3.1.2.27 - Istituto nazionale di statistica - CAP 1680/p), apportare la seguente variazione:

2002: – 4,500.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.

8. 05. (ex 8. 0. 5.) Benvenuto.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Modifiche alle aliquote IVA).

– 1. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 103 dopo le parole: « imprese estrattive » aggiungere la seguente: , agricole.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

8. 031. (ex 1984/VI/8. 012). Marcora, Banti, Meduri, Ruggieri, Stradiotto, Benvenuto, Carbonella, Camo.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Agevolazioni tributarie a favore della proprietà coltivatrice). - 1. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle

imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

2. Alle relative minori entrate provvede l'istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), mediante versamento, previo accertamento dell'Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato.

8. 07. (ex 8. 0. 7.) Benvenuto.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Agevolazioni tributarie a favore della proprietà coltivatrice).

1. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: – 1000;

2003: – 1000;

2004: – 500.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.

8. 010. (ex 8. 0. 17.) Benvenuto, Rava, Sedioli, Preda, Rossiello, Borrelli, Marcora, Banti, Franci, Meduri, Stramaccioni, Potenza, Loddo, Ruggeri, Nannicini, Oliverio, Albertini, Carbonella, Camo.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Fornitura di servizi nel settore agricolo). - 1. I soggetti, diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico

delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e dalle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, che esercitano le attività dirette alla fornitura di beni o servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che danno luogo a reddito d'impresa, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti da tali attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento; l'imposta sul valore aggiunto è determinata riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno facoltà di non avvalersi delle predette disposizioni. In tal caso l'opzione o la revoca si esercitano con le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

8. 08. (ex * 8. 0. 8 e * 8. 0. 19.) Benvenuto, Rava, Rossiello, Preda, Borrelli, Sandi, Nannicini, Stramaccioni, Franci, Oliverio, Sedioli, Marcora, Ruggeri, Banti, Meduri, Loddo, Capitelli, Potenza, Albertini, Carbonella, Camo.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Ruralità delle abitazioni). — 1. All'articolo 9, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 così come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero dell'amministratore della società semplice che conduce i terreni; ».

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Socialisti Democratici Italiani.

8. 024. (ex 8. 050.) Intini, Villetti, Buemi.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Ruralità delle abitazioni). — 1. All'articolo 9, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 così come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero dell'amministratore della società semplice che conduce i terreni; ».

Conseguentemente all'articolo 50, Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 100.000;
2003: — 50.000;
2004: — 30.000.

8. 038. (ex 8. 0. 26.) Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Collavini, Grimaldi, Jacini, Antonio Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Fabbricati rurali). — 1. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali che non presentano più i requisiti di ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1997, n. 10, né al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori

al 1° gennaio 2001 per le imposte dirette, e al 1° gennaio 2002 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, purché detti immobili vengano dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 2002 con le modalità previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1-*quinquies* e 1-*septies*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Non si fa luogo al rimborso delle somme riferite a tributi e contributi già versate ».

Conseguentemente all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 1.000;

2003: — 1.000;

2004: — 500.

* **8. 035.** (ex 8. 0. 13.) Alberto Giorgetti, Losurdo, Fatuzzo, Franz, La Grua, Onnis, Patarino, Villani Miglietta.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Fabbricati rurali). — 1. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, il comma 9 è sostituito dal seguente: « 9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali che non presentano più i requisiti di ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1997, n. 10, né al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 2001 per le imposte dirette, e al 1° gennaio 2002 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, purché detti immobili vengano dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 2002 con le modalità previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1-*quinquies* e 1-*septies*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Non si fa luogo al rimborso delle somme riferite a tributi e contributi già versate. »

Conseguentemente all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 1.000;

2003: — 1.000;

2004: — 500.

* **8. 036.** (ex 8. 032.) Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Collavini, Grimaldi, Jacini, Antonio Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama, Alfano, Casero, Crosetto, Giudice, Patria.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Fabbricati rurali). — 1. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, il comma 9 è sostituito dal seguente: « 9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali che non presentano più i requisiti di ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1997, n. 10, né al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 2001 per le imposte dirette, e al 1° gennaio 2002 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, purché detti immobili vengano dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 2002, con le modalità previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2, comma 1-*quinquies* e 1-*septies*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Non si fa luogo a rimborso delle somme riferite a tributi e contributi già versate ».

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Socialisti Democratici Italiani

8. 011. (ex 8. 051.) Intini, Villetti, Buemi.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti). — 1. Il limite massimo previsto per la compensazione dei crediti d'imposta e dei contributi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale è abrogato.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

8. 09. (ex 8. 034.) Pasetto, Duca, Cardinale, Gentiloni, Lusetti, Pistelli, Tuccillo.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. -1. Le agevolazioni di cui all'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133 sono estese, con effetto dal 1° gennaio 2002, alle associazioni di promozione turistica locale « Pro Loco ».

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

8. 012. (ex 8. 012.) Morgando.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Modifiche di precedenti disposizioni fiscali). — 1. Alla legge 18 ottobre 2001 n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « In deroga a quanto stabilito dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e successive modificazioni ed integrazioni, la proposta di concordato presentata dal contribuente ai sensi del precedente primo periodo, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio »;

b) all'articolo 4, comma 1, le parole « successivamente al 30 giugno » sono soppresse;

c) all'articolo 4, comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In deroga a quanto stabilito nel primo periodo del presente articolo, per le imprese turistiche, nonché per le imprese commerciali ed artigianali operanti nei centri storici, che hanno conseguito nell'anno 2000 un ammontare di ricavi non superiore a quello massimo per l'applicazione degli studi di settore, l'investimento immobiliare può consistere anche nell'acquisto dell'immobile detenuto in locazione ovvero facente parte dell'azienda detenuta in affitto. In tal caso non si tiene conto della spesa eccedente 2.582.284,5 euro ».

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita-decreto-legge-L'Ulivo.

8. 014. (ex 8. 038.) De Franciscis.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Disposizioni riguardanti la determinazione della base imponibile IRAP). All'articolo 11, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ad eccezione dei costi relativi al personale per il quale si usufruiscono delle agevolazioni previste dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 ».

Seguono compensazioni Gruppo Margherita-decreto-legge-L'Ulivo.

8. 015. (ex 8. 039.) Morgando, De Franciscis.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Disposizioni riguardanti talune modifiche alla determinazione del reddito d'impresa). - 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986

n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 75, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: « 4-bis). In deroga a quanto stabilito dal precedente comma, per gli agenti e rappresentanti di commercio e per gli agenti di affari in intermediazione immobiliare, in regime di contabilità ordinaria anche per opzione, ai fini della determinazione del reddito d'impresa sono riconosciute le deduzioni forfetarie a titolo di spese non documentate previste dall'articolo 79, comma 7, del presente decreto »;

b) all'articolo 79, comma 7, nel primo periodo le parole: « gli intermediari e rappresentanti di commercio e per » sono soppresse. Dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Per gli agenti e rappresentanti di commercio e per gli agenti di affari in intermediazione immobiliare le percentuali indicate nel periodo precedente sono elevate, rispettivamente, al 5 per cento, 2 per cento e 1 per cento »;

c) all'articolo 67, comma 10-bis, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « La percentuale di cui al precedente periodo è elevata all'80 per cento nei confronti degli apparecchi utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio e dagli agenti di affari in intermediazione immobiliare »;

d) all'articolo 121-bis, comma 1, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: « agenzia o rappresentanza di commercio » sono aggiunte le seguenti « ovvero di agenzia di affari in intermediazione immobiliare ». Nell'ultimo periodo, dopo le parole: « agenti o rappresentanti di commercio » sono aggiunte le seguenti: « ovvero da agenti di affari in intermediazione immobiliare ».

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

8. 016. (ex 8. 040.) De Franciscis.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Modifiche alla legge 449 del 1997, articolo 11 - estensione ad agenti di commercio e d'affari in mediazione. Rifi-nanziamento. Riserva di fondi per il commercio elettronico). - 1. All'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « alle imprese turistiche » sono aggiunte le seguenti: « , agli agenti e rappresentanti di commercio ed agli agenti d'affari in mediazione »;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Il 50 per cento delle risorse disponibili per la concessione del credito d'imposta di cui al comma 1 è destinato agli investimenti in beni strumentali e software necessari per svolgere attività di commercio elettronico e per l'introduzione della firma digitale ».

2. Per l'attuazione di quanto disposto al comma 1 della legge 449 del 1997, articolo 11, è conferita al Fondo di cui all'articolo 52, comma 1 della legge 448 del 1998 la somma di 88 milioni di euro per l'anno 2003.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

8. 017. (ex 8. 041.) De Franciscis.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Consolidamento dei debiti delle PMI; incremento dotazione finanziaria fondo garanzia per le PMI). - 1. Al fine di favorire il riequilibrio della struttura finanziaria delle piccole e medie imprese italiane, il Fondo di garanzia per le PMI di cui alla legge 662 del 1996, articolo 2, comma 100, lettera a), può prestare gratuitamente garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie riferite ad operazioni di

consolidamento dei debiti effettuate dalle PMI in tutto il territorio nazionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo al Fondo di cui all'articolo 52, comma 1 della legge 448 del 1998 sono attribuiti 10,5 milioni di euro per l'anno 2002.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

8. 018. (ex 8. 042.) De Franciscis.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Riduzione dell'aliquota IVA per gli stabilimenti balneari). Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il numero 121, è aggiunto il seguente:

« 121-bis) Le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande ed ogni altra attività non connessa con quella autorizzata ».

Conseguentemente all'articolo 50, tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999. Articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775), *apportare la seguente variazione:*

2002: — 31.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

8. 019. (ex 8. 054.) Gambini, Bersani, Cordoni, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto, Carli.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Riduzione dell'aliquota IVA per gli stabilimenti balneari). — 1. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni (prodotti con aliquota Iva al 10 per cento) è aggiunto il seguente numero:

« 127-octiesdecies. Le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande ed ogni altra attività non connessa con quella autorizzata. »

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

8. 020 (ex 8. 043.) De Franciscis, Gambini, Bersani, Cordoni, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto, Carli.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Riduzione del canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo per i pubblici esercizi). — 1. Al fine di equiparare i pubblici esercizi agli alberghi, qualora in possesso di un unico televisore, all'articolo 16 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999, alla lettera e) le parole « strutture ricettive » sono sostituite dalle altre: « tipologie di attività ».

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

8. 021. (ex 8. 045.) De Franciscis.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Adeguamento dei valori di magazzino). — 1. Per gli esercenti attività di impresa nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2001, l'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni, di cui all'articolo 59 del Testo unico delle imposte sui red-

diti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, può essere effettuato mediante riduzione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi o mediante iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse. In caso di riduzione dei valori, l'adeguamento comporta il pagamento di un'imposta sostitutiva del 19 per cento, da calcolarsi sulla metà del valore ridotto. In caso di iscrizione delle esistenze iniziali, l'adeguamento comporta il pagamento di una imposta sostitutiva pari al 19 per cento da calcolarsi sulla metà del maggior valore iscritto.

2. L'imposta sostitutiva è onnicomprensiva dell'IRPEF, dell'IRPEG, dell'IRAP, delle addizioni comunali e regionali dell'IVA.

3. L'adeguamento non costituisce base imponibile ai fini previdenziali e altresì non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere ed è riconosciuto ai fini civilistici e fiscali.

4. L'adeguamento si perfeziona con il versamento dell'imposta prevista per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

8. 022. (ex 8. 046.) De Franciscis.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Agevolazioni in vista dell'introduzione dell'euro). — 1. Ai soggetti obbligati all'uso degli apparecchi misuratori fiscali è concesso un credito d'imposta nella misura del 60 per cento della parte di prezzo unitario di acquisto dell'apparecchio conforme all'introduzione dell'euro, ovvero della parte di prezzo unitario di adattamento all'euro dell'apparecchio già installato, non eccedente euro 1549,37 (lire tre milioni). Ai fini della concessione del credito d'imposta si tiene conto delle spese effettuate a far data dal 1° gennaio 2001.

2. Qualora il costo unitario di acquisto, al netto del credito d'imposta, non superi

euro 1549,37 (lire tre milioni) ne è altresì ammessa la deduzione integrale nel periodo d'imposta in cui gli apparecchi misuratori sono stati acquistati.

3. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 3 della legge 26 gennaio 1983 n. 18.

4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono cumulabili con quelle previste dall'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997 n. 449. Esse non rilevano agli effetti dell'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001 n. 383.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

8. 023. (ex 8. 048.) De Franciscis.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Canoni demaniali). — 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, a copertura degli oneri derivanti dal passaggio delle funzioni amministrative dallo Stato alle regioni, in materia di concessioni demaniali marittime utilizzate per finalità turistico-ricreative, disposto dall'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e, da ultimo dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il gettito complessivo di detti canoni è devoluto alle regioni o ai comuni delegati con provvedimento regionale, per la gestione dei servizi relativi al demanio e per la tutela e sviluppo del medesimo.

Conseguentemente all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775), apportare la seguente variazione:

2002: — 50.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

8. 025. (ex 8. 052.) Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartini, Ruggia, Grotto, Mazzarello.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Iva per il turismo d'affari ed incentivi per le strutture congressuali). — 1. All'articolo 19-bis1, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 sono soppresse le parole: « a prestazioni alberghiere, a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali ».

2. Al fine di favorire la realizzazione di palazzi e strutture congressuali, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera b) della legge 29 marzo 2001, n. 135, il Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica di cui all'articolo 6 della legge medesima, è incrementato, per la quota di cui al comma 3, di 22 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

Conseguentemente all'articolo 50, tabella C rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978, riportare le seguenti variazioni:

2002: — 50.000;

2003: — 50.000;

2004: — 50.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

8. 026. (ex 8. 053.) Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartini, Ruggia, Grotto.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Agevolazioni per la riqualificazione della rete distributiva, per lo sviluppo del commercio elettronico e per la sicurezza). — 1. Al fine di promuovere la riqualificazione della rete distributiva, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, opera anche per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 10 gennaio 2002. A tal fine è conferita al Fondo di cui all'articolo 52, comma 1 della legge 448 del 1998 la somma di 130 milioni di Euro per l'anno 2002.

2. All'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « alle imprese turistiche » sono inserite le seguenti: « , agli agenti e rappresentanti di commercio ed agli agenti d'affari in mediazione »;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: « 3-bis. Il 50 per cento delle risorse disponibili per la concessione del credito d'imposta di cui al comma 1 è destinato agli investimenti in beni strumentali e software necessari per svolgere attività di commercio elettronico e per l'introduzione della firma digitale ».

3. Per la finalità di cui al comma 2 è conferita al Fondo di cui all'articolo 52, comma 1, della legge n. 448 del 1998, la somma di 90 milioni di Euro per l'anno 2003.

4. Alla tabella allegata all'articolo 5 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, il punto 7) è abrogato.

5. All'articolo 145, comma 74, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole « e di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003 » sono sostituite con le seguenti: « e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004 ».

Conseguentemente all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999. Articolo 70, comma 2: Finanzia-

mento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775), *apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 130.000;

2003: — 115.000;

2004: — 25.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.

8. 027. (ex 8. 055.) Gambini, De Brasi.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Contributo unificato sostitutivo delle marche per atti giudiziari). — 1. Con apposito decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno rideterminate, secondo gli indirizzi di cui ai commi successivi, le modalità di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.

2. Il pagamento del contributo avverrà con l'apposizione di apposite marche da stamparsi con il sistema numerale a matrice madre figlia secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 della legge di cui al comma 1.

3. La vendita al pubblico dei valori bollati di cui al comma 2 sarà effettuata secondo gli attuali canali distributivi e nel rispetto della legge 29 gennaio 1986, n. 25, e successive modificazioni.

4. Il termine di cui all'articolo 9, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dall'articolo 5 del decreto-legge 30 giugno n. 246, convertito nella legge 4 agosto 2001, n. 330, è prorogato al 1° luglio 2002.

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.

8. 033 (ex 8. 062.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. — 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 10, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«1-quater Le erogazioni liberali in denaro fino all'importo di 1.549,37 euro a favore delle istituzioni scolastiche ed istituti educativi».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania

8. 040 (ex 8. 064.) Bianchi Clerici, Paggiarini.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. - (Disposizioni fiscali in materia di redditi da lavoro dipendente prestato all'estero). — 1. Fino alla stipula di una apposita convenzione, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato sono esclusi dalla base imponibile.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania

8. 039. (ex 8. 065.) Bianchi Clerici, Paggiarini.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. — 1. All'articolo 121-bis, lettera a), numero 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole « attività propria dell'impresa » sono aggiunte le seguenti: « nonché agli automezzi limitatamente ad un solo veicolo per le ditte individuali ed a tanti veicoli quanti sono gli agenti iscritti nel proprio albo per le società, ferma restando la detraibilità dei costi nei limiti di cui alla successiva lettera b) per gli automezzi eccedenti i limiti indicati ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

8. 037. (ex 8. 068.) Alberto Giorgetti, Mazzocchi.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 44. 536
DEL GOVERNO.

Sopprimere primo e secondo periodo.

0. 44. 536. 1. Mascia, Russo Spina.

Sopprimere il primo e il terzo periodo.

0. 44. 536. 2. Mascia, Russo Spina.

Dopo la parola: banchine, inserire le seguenti: e le aree necessarie per lo svolgimento delle attività logistiche e portuali.

0. 44. 536. 20. Burlando, Labate, Mazzarello, Pinotti, Rognoni, Acquarone, Intini, Violante.

Sopprimere il secondo e il terzo periodo.

0. 44. 536. 3. Mascia, Russo Spina.

Nel secondo capoverso sopprimere le parole: in adesione alla sua richiesta e, sostituire le parole: della Regione Liguria con le seguenti: del Comune di Genova, sostituire le parole da: del Comune di Genova e della provincia di Genova fino a: ambientalmente compatibili con le seguenti: conseguenti all'esercizio dei poteri di pianificazione territoriale del Comune di Genova, della provincia di Genova e della Regione Liguria.

Sopprimere il terzo e quarto capoverso.

0. 44. 536. 21. Burlando, Labate, Mazzarello, Pinotti, Rognoni, Acquarone, Intini, Violante.

Al secondo periodo sostituire le parole: della Regione Liguria per essere destinate,

in coerenza con le determinazioni del Comune di Genova con le seguenti: del Comune di Genova per essere destinate, in coerenza con le determinazioni del Comune stesso.

Conseguentemente al terzo periodo sostituire le parole: La Regione Liguria con le seguenti: Il Comune di Genova.

0. 44. 536. 4. Mascia, Russo Spina.

Sostituire il terzo periodo con il seguente:

Il Comune di Genova utilizza e dispone di dette aree anche per definire, secondo le modalità più opportune, la disciplina complessiva dei rapporti giuridico economici relativi al soggetto privato attuale concessionario. Il Governo garantisce il mantenimento dell'attuale occupazione e degli attuali livelli salariali anche attraverso il consolidamento delle lavorazioni a freddo e utilizza le risorse indicate nell'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426.

Conseguentemente al secondo periodo sostituire le parole: della Regione Liguria con le parole: del Comune di Genova.

0. 44. 536. 5. Mascia, Russo Spina.

Nel terzo capoverso le parole: la Regione Liguria sono sostituite dalle seguenti: Il Comune di Genova, d'intesa con la Provincia di Genova, con la Regione Liguria e con l'Autorità Portuale del Porto di Genova.

0. 44. 536. 13. Burlando, Labate, Mazzarello, Pinotti, Rognoni, Acquarone, Intini, Violante.

Al terzo capoverso dopo le parole: la regione Liguria aggiungere le seguenti: il comune di Genova, la provincia di Genova, l'autorità portuale del porto di Genova.

0. 44. 536. 14. Burlando, Labate, Mazzarello, Pinotti, Rognoni, Acquarone, Intini, Violante.

Al quinto periodo sostituire le parole da: attuale concessionario fino alla fine del comma con le seguenti: attuale concessionario. Il Governo garantisce il mantenimento dell'attuale occupazione e degli attuali livelli salariale anche attraverso il consolidamento delle lavorazioni a freddo e utilizza le risorse indicate nell'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426.

0. 44. 536. 6. Mascia, Russo Spena.

Al quinto periodo, dopo le parole: attuale concessionario aggiungere le parole: senza alcun onere a carico della Regione stessa.

0. 44. 536. 7. Mascia, Russo Spena.

Al quinto periodo, sostituire le parole: dell'attuale occupazione con le seguenti: dei livelli occupazionali per tutti i lavoratori attualmente occupati senza soluzione di continuità garantendo gli attuali livelli salariali, e predispone corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale per gli stessi.

0. 44. 536. 8. Mascia, Russo Spena.

Al quinto periodo, dopo le parole: dell'attuale occupazione aggiungere le seguenti: e degli attuali livelli salariali.

0. 44. 536. 9. Mascia, Russo Spena.

Al termine del quinto periodo, inserire le parole: Fatte salve per le risorse di cui al comma 11 le annualità 1999, 2000, 2001, conferite all'autorità portuale di Genova.

0. 44. 536. 15. Burlando, Labate, Mazzarello, Pinotti, Rognoni, Acquarone, Intini, Violante.

Alla fine aggiungere: All'Autorità portuale di Genova viene annualmente erogata da parte dello Stato una somma pari ai canoni non più riscossi in conseguenza delle disposizioni di cui al presente comma.

Compensazioni gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo.

0. 44. 536. 22. Burlando, Labate, Mazzarello, Pinotti, Rognoni, Acquarone, Intini, Violante.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

Ai fini di conseguire gli scopi previsti dall'articolo 4, legge 9 dicembre 1998 n. 426, ed in particolare la definitiva chiusura di tutte le lavorazioni a caldo e la cessazione dei conseguenti effetti inquinanti, le aree appartenenti al demanio portuale, escluse le banchine, occupate dallo stabilimento ILVA di Genova Cornigliano, sono sdemanializzate.

Dette aree sono assegnate, in adesione alla sua richiesta e previo versamento dell'indennizzo di euro 2,6 milioni, al patrimonio disponibile della Regione Liguria per essere destinate, in coerenza con le determinazioni del comune di Genova e della provincia di Genova nell'esercizio dei rispettivi poteri di pianificazione territoriale, ad insediamenti socio produttivi strategici di rilevante interesse regionale ambientalmente compatibili.

La regione Liguria conferisce dette aree ad una Spa all'uopo costituita, alla quale potranno partecipare, a richiesta, il comune di Genova e la provincia di Genova in quota complessivamente e congiuntamente paritaria a quella della regione Liguria.

Tale società verrà altresì partecipata in quota minoritaria da soggetto designato del Governo.

La Spa dispone di dette aree anche per definire, secondo le modalità più oppor-

tune, la disciplina complessiva dei rapporti giuridico-economici relativi al soggetto privato attuale concessionario e garantisce la continuità dell'attuale occupazione anche attraverso il consolidamento delle lavorazioni a freddo e utilizza le risorse indicate nell'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998 n. 426.

In tale quadro il Governo garantisce il mantenimento della continuità occupazionale di tutti i lavoratori interessati.

Tutti i trasferimenti previsti dai commi precedenti sono esenti da imposizioni fiscali.

44. 536. *(Nuova formulazione).* Governo.

(Approvato).

(A.C. 1984 – Sezione 3)

ARTICOLO 49 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 49.

*(Regime fiscale dei trasferimenti
di beni immobili).*

1. Il regime fiscale previsto dall'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si intende applicabile nei confronti dei trasferimenti di beni immobili, compresi in piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro cinque anni dal trasferimento, anche nel caso in cui l'acquirente non disponesse in precedenza di altro immobile compreso nello stesso piano urbanistico.

ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO
ALL'ARTICOLO 49 DEL DISEGNO DI
LEGGE ACCANTONATO NELLA SEDUTA
DEL 16 DICEMBRE 2001

ART. 49.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

« ART. 49-bis.

(Apertura di nuove case da gioco).

1. In deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, le regioni e le province autonome autorizzano l'apertura di nuove case da gioco, che possono svolgere attività di gioco, ristorazione e spettacolo.

2. I comuni interessati all'apertura di case da gioco presentano alla regione o alla provincia autonoma competente per territorio apposita richiesta, approvata con deliberazione del consiglio comunale. Nella richiesta sono indicate:

a) la previsione di creazione di occupazione diretta e indotta;

b) la capacità di accoglienza turistica del comune interessato e dei comuni limitrofi;

c) le caratteristiche tecniche, logistiche e storico-artistiche delle strutture da adibire a casa da gioco;

d) le informazioni acquisite sui soggetti che hanno eventualmente manifestato la disponibilità a gestire la casa da gioco.

3. Le istanze dei comuni interessati possono essere presentate entro due mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui al successivo comma 5. Entro i successivi due mesi, la regione o la provincia autonoma, sentito il prefetto competente per territorio, autorizza l'apertura permanente di una sola casa da gioco sul proprio territorio o, per motivi di opportunità economica e turistica, di un numero massimo di due case da gioco stagionali, che

non possono essere mai aperte contemporaneamente e sono soggette a separata rendicontazione. L'aver già ospitato nel territorio comunale strutture simili o l'aver avanzato richiesta per l'istituzione di una casa da gioco con attività istruttoria documentata e avente rilevanza giuridica costituiscono criteri preferenziali ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'apertura della casa da gioco.

4. L'autorizzazione all'apertura di una casa da gioco ha durata decennale. Qualora, entro un anno dell'autorizzazione, la casa da gioco non apra al pubblico e non entri in funzione, la regione o la provincia autonoma procede d'ufficio alla revoca dell'autorizzazione medesima e rilascia, secondo le modalità di cui al comma 3, una nuova autorizzazione ad altro comune che ha presentato la richiesta ai sensi del comma 2.

5. Le norme regolamentari di attuazione sono adottate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

49. 04 (ex 43. 05.) Strano, Briguglio, La Russa.

(A.C. 1984 - Sezione 4)

ARTICOLO 44 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 44.

(Interventi vari).

1. L'applicazione del comma 28 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sospesa per il triennio 2002-2004.

2. All'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

« r-bis) legge 8 marzo 2000, n. 53, articolo 28;

r-ter) legge 7 dicembre 2000, n. 383, articolo 13 ».

3. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 101 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da: « aumentabili di lire 25 miliardi annue » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « aumentabili di 25,82 milioni di euro annui per ogni anno fino al raggiungimento dell'importo di 206,58 milioni di euro a titolo di anticipazione sulle maggiori partecipazioni ai tributi statali che, a tale scopo, saranno devolute con provvedimento legislativo al raggiungimento del predetto importo di 206,58 milioni di euro ».

4. È attribuito alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia il contributo di cui all'articolo 11-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nella regione stessa.

5. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 11-bis della legge n. 990 del 1969 le somme attribuite alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e ad effettuare un distinto versamento a favore della regione medesima con le stesse modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1998, n. 457, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione le riserve all'erario statale già disposte ai sensi del primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, con leggi entrate in vigore anteriormente.

7. L'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 2002 dall'articolo 92, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è soppressa e il relativo importo costituisce economia di bilancio.

8. Le somme dovute per il periodo di produzione lattiera 1998-1999 a titolo di prelievo supplementare, di cui al regola-

mento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, ed al regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione, del 9 marzo 1993, possono essere versate dagli acquirenti con le modalità previste dall'articolo 1, commi 15 e 16, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118.

9. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione europea, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può consentire eccezionalmente, per periodi di produzione lattiera in cui si verificano eventi di particolare gravità, che il versamento del prelievo avvenga con le modalità previste dall'articolo 1, commi 15 e 16, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118.

10. All'articolo 145, comma 72, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione » sono sostituite dalle seguenti: « a favore della regione Valle d'Aosta ».

11. In deroga al disposto degli articoli 6, 15 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, i termini per l'adeguamento delle emissioni in atmosfera degli impianti di produzione di vetro artistico situati sull'isola di Murano previsti dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente del 18 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 2000, si applicano anche ai nuovi impianti ed a quelli conseguenti a modifica sostanziale o a trasferimento di impianti esistenti, a condizione che ne sia comprovata l'esistenza alla data del 15 novembre 1999 e che abbiano aderito all'accordo di programma nei termini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del citato decreto del Ministro dell'ambiente del 18 aprile 2000.

12. L'esercizio degli impianti di cui al comma 11 è consentito fino al rilascio da parte dell'autorità competente dell'autorizzazione alla continuazione delle emissioni

di cui all'articolo 2, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'ambiente del 18 aprile 2000.

13. Il comma 2 dell'articolo 28 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e successive modificazioni, è abrogato. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 del predetto articolo 28 è conseguentemente ridotta di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

14. La carta di credito formativa per i cittadini italiani che compiono diciotto anni nel corso del 2001, di cui all'articolo 103, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è estensibile, nei limiti delle risorse ivi previste, ai cittadini italiani che compiono diciotto anni nel corso del 2002. Restano valide le altre disposizioni contenute nella suddetta legge.

15. A decorrere dal 1° gennaio 2002, le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, non si applicano alle sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico.

16. Il finanziamento annuale di cui all'articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, è incrementato, a decorrere dal 2002, di un importo pari a 20 milioni di euro in ragione di anno. La previsione di cui all'articolo 145, comma 19, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si estende agli esercizi finanziari 1999 e 2000. Delle misure di sostegno di cui al presente comma possono beneficiare, a decorrere dall'anno 2002, anche le emittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura complessivamente non superiore ad un decimo dell'ammontare globale dei contributi stanziati. Per queste ultime emittenti, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti le modalità e i criteri di attribuzione ed erogazione.

17. Sono prorogati per l'anno 2002 gli interventi previsti dall'articolo 118, comma

9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro il limite massimo di 21 milioni di euro nonché, per il medesimo anno, gli interventi previsti dall'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, entro il limite massimo di 4 milioni di euro.

18. L'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — 1. I trasgressori alle disposizioni dell'articolo 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 250; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

2. Le persone indicate all'articolo 2, che non ottemperino alle disposizioni contenute in tale articolo, sono soggette al pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000; tale somma viene aumentata della metà nelle ipotesi contemplate all'articolo 5, primo comma, lettera b).

3. L'obbligazione di pagare le somme previste nella presente legge non è tramissibile agli eredi ».

19. L'articolo 5 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è abrogato. L'articolo 4 della medesima legge è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — (*Agevolazioni per la conservazione dell'integrità dell'azienda agricola*). — 1. Il trasferimento a qualsiasi titolo di appezzamenti di terreni agricoli ad agricoltori a titolo principale che si impegnano a costituire un compendio unico e a condurlo per un periodo di almeno dieci anni sono esenti da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere. Le proprietà fondiari e le relative pertinenze costituite in compendio unico sono considerate unità indivisibili e non possono essere assegnate che a un unico erede, destinatario di donazione, acquirente o affittuario. In caso di violazioni sono dovute, oltre alle imposte non pagate e agli interessi, maggiori imposte pari al 50 per cento delle imposte evase.

2. All'agricoltore a titolo principale che acquisti a qualsiasi titolo un fondo agricolo di cui al comma 1 possono essere concessi, nei limiti del Fondo di cui al comma 3, mutui decennali a tasso agevolato, con copertura degli interessi pari al 50 per cento a carico dello Stato. Tale mutuo concerne l'ammortamento del capitale aziendale e l'indennizzo da corrispondere ad eventuali coeredi, nel rispetto della presente legge.

3. Per gli scopi di cui ai commi 1 e 2, è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo dell'importo di 2.320.000 euro annui.

4. Gli onorari notarili per gli atti di cui ai commi 1 e 2 sono ridotti ad un quarto.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono con proprie leggi le aziende montane, favorendone costituzione e mantenimento ».

20. La somma derivante dall'accordo transattivo sottoscritto in data 31 ottobre 2001 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e la Montedison spa viene riassegnata alla unità previsionale di base 1.2.3.5 — capitolo 7082 — dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno 2002.

21. All'articolo 138 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 1 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 21 dicembre 1990, n. 2057, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, versando l'ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, entro il 30 giugno 2002.

2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 possono essere versate fino ad un massimo di dodici rate semestrali, di pari importo. La prima rata deve essere versata entro il termine di cui al comma 1.

3. Le somme dovute dai contribuenti di cui al comma 1, e non versate, sono recuperate mediante iscrizioni in ruoli da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza dell'ultima rata.

4. L'articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266, si interpreta nel senso che qualora il contribuente interessato non abbia pagato integralmente o non paghi una o più rate relative alla rateazione ai sensi del decreto del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 31 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 6 agosto 1993, e dell'articolo 25 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, ha la possibilità di versare la metà delle stesse e di versare la restante metà in altrettante rate, con decorrenza dall'ultima rata prevista globalmente per ciascuna tipologia di tributo o contributo. Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266, non si applicano alla procedura di cui al presente articolo.

5. Le modalità di versamento delle somme di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Per i versamenti dei tributi e contributi sospesi effettuati oltre le scadenze dei termini previsti, ma comunque entro il 1° gennaio 2002, non si dà luogo all'applicazione di sanzioni.

7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano anche ai contributi e premi dovuti agli enti previdenziali. Le modalità di versamento sono fissate dagli enti impositori »;

b) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

« 7-bis. Fino al termine di cui al comma 1, sono sospesi i procedimenti di riscos-

sione coattiva e le azioni concorsuali relativi ai tributi, contributi e premi di cui al presente articolo ».

22. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, le regioni possono utilizzare, nei limiti del 4 per cento, le disponibilità derivanti dai mutui di cui all'articolo 141, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 38 della presente legge.

23. Nell'ambito delle residue disponibilità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, il contributo al pagamento degli interessi ivi previsto è concesso sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate ai fini della ripresa dell'attività da parte delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese dinovembre 1994, anche in difformità con le voci di spesa preventivate nei piani di investimento, ovvero sulla base di documentazione presentata anche successivamente al periodo di preammortamento, e ricomprese tutte le spese sostenute per l'estinzione di finanziamenti connessi all'attività delle imprese antecedenti al mese di novembre 1994. In caso di cessazione dell'attività o fallimento dell'impresa danneggiata, il contributo di cui al presente comma è concesso sulla base della stima dei beni danneggiati, comprese le scorte. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle attività produttive, emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, in sostituzione delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile